

Ministero dell'Istruzione

Istituto Comprensivo Statale Lecco 2 "Don Giovanni Ticozzi"

Scuole Statali dell'infanzia – primaria – secondaria di I° grado

Via Mentana n. 48 – 23900 LECCO – Tel. 0341/495227 –Cod. Mec. LCIC82400T

C.F. 92061410137

Codice Univoco per la Fatturazione elettronica UFY59S

E-mail: <u>lcic82400t@istruzione.it</u> Posta Certificata: <u>lcic82400t@pec.istruzione.it</u> Sito Web: <u>http://www.icsdonticozzi.edu.it</u>

Alle famiglie degli alunni dell'IC "Don Ticozzi"

Al personale docente

Al personale ATA

Oggetto: procedura di comunicazione di positività di alunno e azioni connesse

A seguito della pubblicazione, al seguente <u>link</u>, da parte di ATS Brianza delle procedure da mettere in atto in presenza di positività a scuola si dispone quanto segue.

Al fine di comunicare alla scuola la positività di un alunno è necessario che il genitore/tutore acceda al link "Comunicazione positività alunno" (si apre con qualsiasi Google Account) e compili tutti i campi obbligatori (E' necessario disporre di esito test di positività a Covid da inserire, in formato pdf o immagine). Non verranno prese in considerazione comunicazioni con diverse modalità. A breve sarà possibile accedere anche dalla home page del Sito.

Il Dirigente comunicherà ad ATS Brianza la prima positività di ogni classe ma non le successive all'interno del periodo di autosorveglianza (10 giorni dall'ultimo giorno di frequenza del primo soggetto risultato positivo).

Al momento la positività è considerata normale malattia e pertanto non è possibile attivare la didattica a distanza.

Per il rientro a scuola è necessario che il genitore/tutore acceda al link "Comunicazione negativizzazione alunno" con le stesse modalità precedenti e compili tutti i campi obbligatori (E' necessario disporre di esito negativo di test Covid da inserire, in formato pdf o immagine). Al primo giorno di rientro in classe è necessario mostrare copia del test al docente presente all'ora di accesso.

Si riassumono le azioni previste dalla comunicazione di ATS Brianza

In presenza del primo soggetto positivo (alunno o personale docente/scolastico)

- L'attività educativa e didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte degli alunni che abbiano superato i sei anni di età (per comodità, comunque, si considerano le classi scolastiche; quindi è obbligatoria dalla prima elementare in su) per 10 giorni dall'ultimo contatto con il soggetto risultato positivo al COVID-19
- Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2, è raccomandata l'esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare, anche in centri privati e abilitati, per la rilevazione di SARSCoV- 2 che in caso di risultato negativo va ripetuto, se ancora sono presenti sintomi, al 5° giorno successivo

A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell'autosorveglianza, consistente nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

Riammissione a scuola

La riammissione in classe degli alunni positivi è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo; oppure del solo certificato di fine isolamento di ATS (soggetti che raggiungono i 14 gg ancora positivi).

Gli alunni contatti che sviluppano sintomi sospetto Covid, devono rimanere in isolamento, effettuare tampone molecolare o antigenico rapido e SOLO in presenza di esito negativo potranno rientrare a scuola.

Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie (mascherina):

- 1. i bambini di età inferiore ai sei anni (per comodità, comunque, si considerano le classi scolastiche; quindi è obbligatoria dalla prima elementare in su)
- le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo;
- 3. i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

IL DIRIGENTE

Gianfranco Bonomi Boseggia